



Prot. n. 0057070/25

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI E/O INFUNGIBILI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DENOMINATO ARIA\_2020\_305 "SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI" – 6^ PROCEDURA ANNO 2025**

**INVITO - DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA  
RIPORTANTE TUTTE LE NORME INERENTI OGGETTO, CONDIZIONI CONTRATTUALI ED  
ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

**INDICE**

PREMESSA	Pagina 3
ART. 1) Oggetto dell'appalto, importo a base d'asta	Pagina 3
ART. 2) Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi, importo complessivo dell'appalto	Pagina 4
2.1 Durata	Pagina 4
2.2 Opzioni	Pagina 4
2.3 Importo complessivo dell'appalto	Pagina 6
ART. 3) Requisiti e capacità	Pagina 6
ART. 4) Subappalto	Pagina 6
ART. 5) Pagamento del contributo a favore dell'Anac	Pagina 6
ART. 6) Modalità di formulazione e presentazione dell'offerta	Pagina 7
6.1 Termini di invio dell'offerta	Pagina 7
6.2 Documentazione da caricare in formato elettronico tramite il sistema Sintel	Pagina 7
6.3 Documentazione amministrativa	Pagina 8
6.4 Offerta economica	Pagina 10
ART. 7) Criteri di aggiudicazione	Pagina 12
ART. 8) Prescrizioni generali	Pagina 12
8.1 Consegna	Pagina 12
8.2 Luogo di consegna	Pagina 12
8.3 Difetti ed imperfezioni	Pagina 13
8.4 Confezionamento ed imballo	Pagina 13
8.5 Pagamenti	Pagina 13
8.6 Fatturazione	Pagina 14
ART. 9) Tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e retributiva – salute e sicurezza	Pagina 15
9.1 Tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e retributiva	Pagina 15
9.2 Salute e sicurezza	Pagina 16
ART. 10) Rischi e responsabilità del fornitore	Pagina 16
ART. 11) Brevetti industriali e diritti d'autore	Pagina 16
ART. 12) Adempimenti preliminari all'avvio della fornitura	Pagina 17
ART. 13) Contratto	Pagina 17
ART. 14) Vicende soggettive dell'aggiudicatario	Pagina 19
ART. 15) Cessione del credito	Pagina 19
ART. 16) Cessione del contratto	Pagina 19
ART. 17) Inadempienze - Penali	Pagina 19
ART. 18) Sospensioni – Risoluzione - Recesso	Pagina 20
18.1 Sospensioni	Pagina 20
18.2 Risoluzione	Pagina 20
18.3 Recesso	Pagina 21
ART. 19) Codice etico – Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Pagina 22
19.1 Codice etico e codice comportamentale	Pagina 22
19.2 Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale	Pagina 22
ART. 20) Trattamento dati e obbligo di riservatezza	Pagina 23
20.1 Trattamento dati	Pagina 23
20.2 Obblighi di riservatezza	Pagina 23
ART. 21) Foro competente	Pagina 23
ART. 22) Avvertenze	Pagina 23
ART. 23) Informazioni – Richieste di chiarimenti - Comunicazioni	Pagina 24
ART. 24) Diritto di accesso	Pagina 25
ART. 25) Norme di rinvio	Pagina 25

**PREMESSA**

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona intende affidare la fornitura di farmaci vari, per un periodo di 36 mesi mediante indizione di appalto specifico con modalità su Piattaforma SinTel, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione denominato ARIA\_2020\_305 "*Sistema dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici*" inerente al periodo 01/01/2021-01/01/2025 e per il quale, con determinazione n. 1398 del 30/12/2024, è stato modificato il periodo di validità prorogando la scadenza al 05/01/2026 e comunque fino al nuovo SDA. La documentazione relativa al Sistema Dinamico di Acquisizione denominato ARIA\_2020\_305 "*Sistema dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici*" è disponibile presso il sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

In conformità a quanto previsto dal Bando Istitutivo ARIA\_2020\_305, i contratti specifici verranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici. Per l'espletamento della presente procedura l'Azienda si avvale del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (di seguito indicato per brevità semplicemente come Sistema).

La descrizione del Sistema e della Piattaforma su cui si basa nonché le specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono contenute nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" e altri manuali operativi messi a disposizione del fornitore sul portale dell'Azienda Regionale per Innovazione e Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) (selezionare "Strumenti di supporto" - "Guide per le imprese" - "Piattaforma Sintel").

La presente procedura di gara sarà disciplinata dalle norme e prescrizioni contenute:

- nel presente *Documento unico di procedura* e relativi allegati;
- nel D. Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- nel D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del codice dei contratti) parti vigenti in base all'art.217 del D. Lgs. 50/2016;
- nel D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- nella L.R. n. 33/2007, in particolare art.1, comma 6 relativo all'utilizzo della piattaforma Sintel.

**ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA**

La presente procedura, articolata in n. 28 distinti lotti da aggiudicarsi separatamente, ha per oggetto la sottoscrizione di contratti di fornitura dei farmaci vari occorrenti all'ASST di Cremona, dettagliatamente descritti nella "*Scheda d'offerta*" allegata al presente Documento unico di procedura.

La presenza di farmaci tra i lotti di gara, compresi in convenzioni ARIA attive, è motivata dal fatto che, alla data di pubblicazione, le suddette convenzioni regionali risultano in scadenza nei mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026 e al momento, benché risultino in programmazione iniziative a livello regionale attribuite ad ARIA S.p.A., non è noto in dettaglio se tali farmaci saranno considerati;

**Il valore complessivo presunto posto a base d'asta per la presente fornitura triennale corrisponde ad € 6.428.036,40 (IVA esclusa).**



L'importo a base di gara per singolo lotto, desumibile dall'allegata "Scheda d'offerta" è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Nell'importo sopra indicato si riterranno comunque compensate anche tutte le maggiori spese che la Ditta aggiudicataria dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali previsti a carico della stessa nel presente Documento unico di procedura o comunque richiamati dallo stesso.

La fornitura oggetto della presente procedura non prevede, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, oneri per la sicurezza da interferenze.

Al momento dell'offerta tutti i prodotti proposti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio, al confezionamento e all'etichettatura.

Si precisa che i fabbisogni triennali indicati nel documento "Scheda d'offerta" si ispirano al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno e sono pertanto puramente indicativi. Non costituiscono pertanto un impegno o una promessa dell'ASST di Cremona, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati, aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP SPA, ARIA SPA e similari stipulate ai sensi della Legge vigente.

Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di riorganizzazione o processi di esternalizzazione dei servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate al termine della fornitura risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'aggiudicatario non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati.

## **ART. 2) DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

### **2.1) DURATA**

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data indicata nell'atto di aggiudicazione, nelle more dell'attivazione di nuove convenzioni da parte del soggetto aggregatore ARIA SPA.

### **2.2) OPZIONI**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. e) del Codice, nei casi esplicitati nel paragrafo seguente che riporta in modo chiaro, preciso ed inequivocabile la portata e la natura delle modifiche contrattuali che non alterano la natura del contratto, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate.

La portata della modifica, finalizzata a trattare un'eventuale revisione dei prezzi, comprese le variazioni di prezzo di vendita al pubblico del farmaco conseguenti a disposizioni normative (AIFA o altra autorità competente), nonché un eventuale maggior fabbisogno dell'ASST per i farmaci oggetto della procedura, sarà consentita entro il limite del **40%** del valore di ciascun lotto.



L'offerta, ai sensi della L. 17/8/1974 n. 386 e della L. 28/12/1995 n. 549 art. 3 comma 128, dovrà prevedere uno sconto non inferiore a quello previsto per Legge, applicato sul prezzo di vendita al pubblico scorporato dell'IVA, ad eccezione dei prodotti il cui prezzo è stato definito ex-factory, nel qual caso si prega di citare gli estremi di riferimento. I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, fatto salvo il caso di variazioni di prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative (AIFA o altra autorità competente). In caso di variazioni in aumento del prezzo di vendita al pubblico, conseguenti a disposizioni normative alle quali la ditta intenda uniformarsi, il conseguente adeguamento dei prezzi dovrà essere espressamente richiesto da parte della ditta stessa all'ASST, mentre in caso di variazione in diminuzione questa verrà applicata automaticamente.

Per i lotti ove applicabile, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura; la revisione del prezzo può essere richiesta dalla parte interessata solo decorsi i primi 12 (dodici) mesi di fornitura e una sola volta per ciascuna delle annualità interessate dal contratto.

In particolare, la richiesta di revisione sarà considerata ammissibile esclusivamente se, in corso di esecuzione del contratto, si sia verificata una variazione del valore dei beni che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo, rispetto alla data di inizio contratto, in misura superiore al 10%.

Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo. La richiesta dovrà essere supportata da dettagliata relazione che dimostri le variazioni di prezzo in aumento in relazione allo specifico servizio/fornitura oggetto del contratto. Si terrà conto solo di variazioni di prezzi riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili intervenute in corso di esecuzione del contratto. Non si terrà conto di variazioni di prezzo rientranti nella normale alea di rischio imprenditoriale ovvero imputabili alla cattiva gestione della fornitura. L'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti previsti è in capo all'istante. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell'indice/prezzario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l'indice Istat FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. Le compensazioni di cui al presente articolo sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

### **Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice**

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto e comunque per un periodo non superiore a **dodici mesi**.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

### **2.3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo complessivo stimato dell'appalto, suddiviso per ciascun lotto come indicato nell'allegato "Valore complessivo appalto", è pari ad € 11.141.929,76 al



netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è così costituito:

Importo a base d'asta	€ 6.428.036,40
Opzione 40% di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. lgs 50/2016	€ 2.571.214,56
Opzione proroga 12 mesi	€ 2.142.678,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.141.929,76</b>

### ART. 3) REQUISITI E CAPACITA'

Per la partecipazione al presente Appalto Specifico è necessario essere abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione denominato ARIA\_2020\_305 "Sistema dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici", secondo le modalità riportate nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, pubblicato e reperibile sul sito di ARIA SPA.

In ogni caso, tutti gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione per attività inerenti all'oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (in caso di Consorzi si veda quanto stabilito dal Capitolato d'Oneri del Sistema Dinamico di Acquisizione ARIA\_2020\_305 di ARIA SPA) e di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs del 2001 n. 165.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad. Es. iscrizione alla CCIAA o specifici Albi).

### ART. 4) SUBAPPALTO

Per quanto attiene al subappalto si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica nella Domanda di partecipazione allegata, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### ART. 5) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

**L'importo della contribuzione per ogni singolo lotto è indicato nel file allegato "Pagamento contributo ANAC".**



**ART. 6) MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA****6.1) TERMINI DI INVIO DELL'OFFERTA**

L'offerta, da predisporre e presentare secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere trasmessa attraverso la piattaforma Sintel a questa Azienda:

**tassativamente entro e non oltre il:**  
**24 ottobre 2025 ore 09:00**

**6.2) DOCUMENTAZIONE DA CARICARE IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE IL SISTEMA SINTEL**

La documentazione da presentare in forma elettronica consiste di:

- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una busta telematica contenente l'OFFERTA ECONOMICA.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del già menzionato termine perentorio di presentazione dell'offerta. Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del già menzionato termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si raccomanda di accedere al percorso di invio dell'offerta con un congruo anticipo rispetto allo scadere del termine per la presentazione. La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA e ASST Cremona ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

**6.3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Al primo step del percorso guidato “**Invia offerta multilotto**”, con riferimento alla documentazione amministrativa il Concorrente deve caricare attraverso l'apposita funzionalità di Sintel, a pena di esclusione, i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

- I. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** da redigere secondo il fac-simile allegato al presente Documento unico di procedura e da rendere debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (la dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore della ditta concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della dichiarazione).  
La domanda di partecipazione deve essere presentata:
  - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
  - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- II. **ATTESTAZIONE ESCLUSIVITÀ COMMERCIALE** comprovante che i principi attivi offerti sono coperti da esclusività commerciale e **DICHIARAZIONE RELATIVA AL NUMERO E DATA DELLA G.U.** indicante il prezzo massimo concordato con AIFA del farmaco oggetto di offerta, solo per i farmaci coperti da esclusività commerciale;
- III. **DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE AZIONARIA DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI OPERE PUBBLICHE** (art. 17 comma 3 legge 55/90 e s.m.i., per la prevenzione della delinquenza mafiosa richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187) da redigere secondo il fac-simile allegato.
- IV. **POLIZZA ASSICURATIVA** stipulata secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Documento unico di procedura.
- V. **COPIA FIRMATA DIGITALMENTE, IN SEGNO DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE, DEL PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE** di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019, allegato al presente Documento Unico di Procedura. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il documento dovrà essere firmato digitalmente:
  - dall'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile;
  - da tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti.
- VI. **COPIA FIRMATA DIGITALMENTE DEL DOCUMENTO “INFORMATIVA PRIVACY”** allegato al presente Documento unico di procedura.
- VII. Eventuale **DICHIARAZIONE SEGRETEAZIONE DEL PREZZO** del farmaco offerto.
- VIII. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI** sottoposti alla verifica di cui al D. Lgs 159/2011 (codice antimafia) da redigere utilizzando il fac-simile allegato e **solo qualora il valore dei lotti per i quali si presenta offerta superi complessivamente € 150.000,00.**





IX. Copia del documento comprovante l'effettivo **VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC** di cui al precedente art. 5 del presente Documento unico di procedura.

Si precisa inoltre che tutti i documenti dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa, preferibilmente in formato ".zip", che dovrà quindi essere inserita nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, attraverso il percorso guidato "Invia offerta amministrativa".

**Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la cartella compressa.**

Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e priva, pena l'esclusione, di qualunque riferimento al valore dell'offerta economica. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della Domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**6.4) OFFERTA ECONOMICA**

**A livello di singolo lotto**, allo step 2 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente dovrà:

1. Presentare, a **livello di singolo lotto**, la propria migliore offerta economica inserendola direttamente nel campo previsto della piattaforma, indicando l'importo complessivo IVA esclusa

**NOTA BENE:** in fase di compilazione dell'offerta economica, la piattaforma Sintel richiede l'inserimento di un valore nelle seguenti sezioni:

- a) sezione “Offerta economica”: il concorrente dovrà qui inserire il totale della propria offerta, al netto dell'IVA e al netto dei costi della sicurezza da interferenza DUVRI ma comprensivo dei costi di cui ai successivi punti b) e c);
- b) sezione “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico”: il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto alle caratteristiche e all'entità delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) sezione “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il concorrente dovrà inserire l'importo complessivo inerente ai costi da DUVRI pari a € 0,00.

I costi citati al punto b) sopra indicati dovranno essere riportati anche nell'apposito campo del file “Scheda d'offerta” e costituiscono un “di cui” dell'importo complessivo offerto, iva esclusa.

2. Procedere a:

- scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “Scheda d'offerta” allegato al presente Documento unico di procedura e salvarlo sul proprio PC;
- compilare **per il lotto oggetto di offerta** il file denominato “Scheda d'offerta” inserendo tutti i dati richiesti;
- firmare digitalmente il file **in formato .xls**;
- inserire nella Piattaforma nel campo “Allegato dichiarazione dettaglio prezzi unitari offerti” il file “Scheda d'offerta” debitamente compilato e firmato digitalmente.

Al termine della compilazione dell'offerta economica il Sistema genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload seguendo le apposite istruzioni.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il file .pdf generato dalla Piattaforma dovrà essere firmato digitalmente:

- dall'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile;



- da tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti.

Si precisa che:

- esclusivamente i singoli file e non le singole cartelle dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un procuratore della ditta concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore;
- i prezzi unitari andranno espressi in euro, in cifre, al netto IVA e dovranno prevedere un massimo di **cinque cifre decimali**;
- gli importi complessivi (anch'essi in cifre e al netto di IVA) dovranno essere arrotondati alla **seconda cifra decimale**;
- l'importo complessivo IVA esclusa desunto dal file "*Scheda d'offerta*" dovrà esattamente corrispondere all'importo complessivo IVA esclusa inserito a Sistema;
- in caso di contrasto tra l'importo complessivo imputato a Sistema e l'importo indicato nell'allegato "*Scheda d'offerta*", viene considerato come valido l'importo imputato a Sistema e sarà aggiornato il documento "*Scheda d'offerta*";
- l'aggiudicazione avverrà comunque sulla base dell'offerta complessiva, di cui gli oneri sicurezza (da rischio specifico/aziendale) sono parte componente;
- nel formulare l'offerta la ditta deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri di natura fiscale (esclusa l'IVA), tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio;
- non sono ammesse offerte condizionate, frazionate e/o alternative;
- l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Il concorrente, entro il termine di presentazione dell'offerta, ha la possibilità di presentare una nuova offerta che annulla e rende invalida l'offerta precedentemente presentata (stato "sostituita"); per quest'ultima, peraltro, il Sistema non consente l'apertura e quindi la visione in nessun momento della procedura.

La precisa qualità dei prodotti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere quella descritta nella "Scheda d'Offerta".

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

I farmaci oggetto della presente fornitura dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale - ultima edizione - ed ogni altra disposizione vigente in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

**Le offerte presentate dovranno rispettare i limiti di prezzo pubblicati dall'ANAC; la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte superiori ai prezzi di riferimento pubblicati.**

**ART. 7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del ***minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016*** – Codice dei contratti pubblici.

L'offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l'impegno dell'Azienda sarà subordinato all'adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché all'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause ostative. È comunque fatto salvo, da parte dell'ASST di Cremona, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che il fornitore possa avanzare richieste di risarcimento o altro.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione è riservata all'Azienda e pertanto il presente documento non impegna le Amministrazioni stesse che sono quindi libere di aggiudicare o meno.

**ART. 8) PRESCRIZIONI GENERALI****8.1) CONSEGNA**

L'aggiudicatario si impegna a consegnare i prodotti oggetto della procedura entro e non oltre 5 (cinque) giorni feriali consecutivi (sabato escluso) dal ricevimento dell'ordine.

I prodotti consegnati dovranno essere identici a quelli offerti in sede di gara.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, in deroga a quanto stabilito per la consegna ordinaria, il fornitore dovrà prestarle non appena ricevuto l'ordine, secondo tempi e modalità stabilite di volta in volta dall'ASST di Cremona.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e scaricamento a terra in porto franco.

L'aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi dell'Azienda senza limiti di quantità o importo.

Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza restituite al fornitore. Qualora nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'immediato ritiro di quanto presente in Azienda provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche;
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione;
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo del mercato dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente la stazione appaltante;

**8.2) LUOGO DI CONSEGNA**

L'aggiudicatario dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, i farmaci oggetto della presente procedura presso i Magazzini segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, indicativamente:

- presso i Magazzini Farmacia dell'Azienda:
  - Ospedale di Cremona, Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona;
  - Ospedale Oglio Po, Via Staffolo, 51 – 26040 Vicomosciano di Casalmaggiore (CR)

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30, salva diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento indicati.



L'Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordinativo di fornitura.

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'ASST di Cremona.

Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro.

Il fornitore dovrà pertanto essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere le operazioni di carico e scarico.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Azienda ricevente; tale documento dovrà obbligatoriamente indicare: il numero d'ordine dell'Azienda, il luogo di consegna, l'elenco dettagliato del materiale consegnato. Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall'eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell'ASST a riprova dell'avvenuta consegna. L'ASST si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Servizio ricevente. La firma posta su tale documento certifica la mera corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo. L'ASST di Cremona si riserva di accertare la quantità e qualità dei prodotti consegnati in un momento successivo.

### **8.3) DIFETTI ED IMPERFEZIONI**

La dichiarazione della presa in consegna non esonera la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

### **8.4) CONFEZIONAMENTO E IMBALLO**

Si precisa che i prodotti forniti dovranno:

- essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di lotto, il codice dei prodotti, il tipo e il numero dei materiali contenuti, la ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente al momento della consegna;
- essere corredati da tutte le informazioni necessarie a garantirne una utilizzazione corretta e sicura (in lingua italiana);
- le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento dovranno essere conformi alle disposizioni del d. lgs. 81/2008 in materia di riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi). Dovranno quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.

### **8.5) PAGAMENTI**

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Documento unico di procedura e relativi allegati nonché secondo le modalità, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.



Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

A seguito di formale richiesta della capogruppo, in caso di RTI, potrà essere concesso all'azienda mandante di fatturare direttamente parte della fornitura aggiudicata secondo la ripartizione dichiarata in sede di gara.

### **8.6) FATTURAZIONE**

Il corrispettivo di ogni fornitura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura e saranno effettuati direttamente dall'ASST di Cremona.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio ASST di Cremona: UFDXLU**

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

- a) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto;
- b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
- c) data e numero d'ordine di acquisto
- d) data e numero di DDT per i beni.

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 d.l. 66/2014 convertito in l. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

In attuazione del comma 2 dell'art. 29 del D.L. del 24 Aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 Giugno 2017 n. 96, e come specificato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 Dicembre 2017 nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nel blocco "DatiBeniServizi (Sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione "dettaglio Linee" (2.2.1), le seguenti informazioni





nel campo <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1)	AICFARMACO
nel campo <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2)	Codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = farmaco uso umano;</li> <li>• 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)</li> <li>• 9 = parafarmaco uso umano o veterinario</li> <li>• 8 = omeopatico uso umano o veterinario</li> <li>• 7 = galenici e altre tipologie di prodotti</li> </ul>
nel campo <UnitàMisura> (sezione 2.2.1.6)	“Confezioni” o “Posologie” sono le unità in cui è espresso il campo <Quantità>: Identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche
nel campo <Quantità> (sezione 2.2.1.5)	Numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico con il codice di AIC

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

## ART. 9) TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA – SALUTE E SICUREZZA

### 9.1) TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

L'esecutore si impegna ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientali, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d. lgs. 50/2016 e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- a fornire il proprio personale di dispositivi medici, apparecchiature, attrezzature, opere provvisorie conformi alle disposizioni normative vigenti;



- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione (art. 18 comma 1 lett. u) d. lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010);
- a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare;
- a dare comunicazione alla SA degli infortuni/incidenti al proprio personale dipendente avvenuto durante l'esecuzione del servizio.

### **9.2) SALUTE E SICUREZZA**

Si richiama espressamente l'Opuscolo Informativo – Salute e Sicurezza visionabile e scaricabile dal sito aziendale: [www.asst-cremona.it/approvvigionamenti-e-logistica – documenti e link](http://www.asst-cremona.it/approvvigionamenti-e-logistica – documenti e link).

Le disposizioni contenute nel documento suddetto si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario si impegna a informare la stazione appaltante di ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza dei soggetti coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, nonché i propri operatori circa i rischi a cui potrebbero essere soggetti all'interno degli ambienti di lavoro della stazione appaltante e sulle misure di prevenzione e protezione previste.

### **ART. 10) RISCHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno materiale e immateriale subito da persone o cose in virtù dell'esecuzione della presente fornitura, anche se eseguita da terzi, e per causa di difetti ed imperfezioni del prodotto fornito o imperizia degli operatori incaricati.

**La Ditta si impegna a garantire idonea copertura RC per danni materiali e non materiali a terzi e cose di terzi (massimale non inferiore ad € 2.000.000,00).**

Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti dalla già menzionata copertura assicurativa e per danni eccedenti i massimali assicurati.

Qualora la ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente con rivalsa nei confronti della ditta stessa.

### **ART. 11) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di beni o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sui beni in licenza d'uso, l'aggiudicatario è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'Azienda si impegna ad informare l'aggiudicatario delle iniziative di cui sopra.

Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata, l'ASST si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

**ART. 12) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA FORNITURA**

La ditta aggiudicataria, a seguito di richiesta da parte dell'ASST di Cremona, dovrà presentare la seguente documentazione:

- in caso di RTI/Consorzio non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, il mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo o l'atto di costituzione. Si fa presente che ciascun componente il RTI/Consorzio è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato;
- dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136); tale dichiarazione per l'ASST di Cremona dovrà essere inviata a: [ragioneria@asst-cremona.it](mailto:ragioneria@asst-cremona.it) – [ragioneria@pec.asst-cremona.it](mailto:ragioneria@pec.asst-cremona.it);
- tutto quanto necessario ai fini dell'ottenimento all'autorizzazione al subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente abbia dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di avvalersi di tale istituto;
- altra documentazione eventualmente richiesta.

L'inadempienza dei già menzionati obblighi entro il termine che sarà indicato, comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione dell'appalto e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, d. lgs. 50/2016.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 della L. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. È altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per le definizioni di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

**ART. 13) CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d. lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dal Regolamento per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi dell'ASST di Cremona.

Il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo secondo gli importi e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il pagamento della suddetta imposta, per le forniture aggiudicate d'importo pari o superiore ad € 40.000,00 dovrà essere effettuato dalla ditta, mediante una delle seguenti modalità:

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e indicazione dell'oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento;
- mediante versamento con modello F24, Agenzia delle Entrate, Ufficio TM2, codice tributo 1552, descrizione, "imposta di bollo", indicazione dell'oggetto del contratto e anno di pagamento. Nel



caso in cui in sede di compilazione del modello F24 non sia possibile inserire tutti i dati richiesti sarà necessario allegare dichiarazione a comprova.

- mediante acquisto di una marca da bollo da € 16,00 e inserimento del suo numero seriale nell'apposito campo del contratto. Il contrassegno originale dovrà essere annullato e debitamente conservato dal concorrente per tre anni. In ogni caso l'aggiudicatario si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.

A comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta verrà richiesto alla ditta di trasmettere all'ASST di Cremona, in allegato al contratto:

- ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero ricevuta del bonifico bancario;
- ricevuta del versamento F24. Nel caso in cui in sede di compilazione del modello F24 non sia possibile inserire tutti i dati richiesti, l'operatore economico dovrà allegare dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che l'imposta pagata con il suddetto modello assolve alla finalità di sottoscrizione del contratto (indicare oggetto del contratto);
- copia (scansione per immagine) del contrassegno debitamente annullato e dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che l'imposta pagata con contrassegno assolve alla finalità di sottoscrizione del contratto (indicare oggetto del contratto).

La stipula del contratto avverrà, in linea di massima, entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

È facoltà dell'Azienda procedere alla stipula anticipata del contratto nel caso in cui ricorrano ragioni d'urgenza.

Tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea, qualora l'offerta sia superiore all'importo indicato a base d'asta;
- di procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte presentate per singolo lotto siano superiori all'importo indicato a base d'asta, sempre che siano ritenute convenienti o idonee;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l'appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto a seguito di specifico provvedimento motivato;
- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto qualora intervenga l'attivazione di convenzioni ARIA S.p.A. o altro soggetto aggregatore per prodotti coincidenti con quelli di proprio interesse, senza che l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo;
- di procedere comunque all'aggiudicazione in caso di attivazione di convenzioni regionali per prodotti coincidenti con quelli di proprio interesse, riservandosi di procedere ai relativi acquisiti solo nei casi di temporanea o definitiva indisponibilità di ARIA S.p.A. ovvero per eventuali diverse necessità, opportunamente motivate, in deroga alle iniziative regionali.

Qualora nel periodo di validità contrattuale si verificasse la scadenza brevettuale, l'ASST di Cremona procederà ad attivare le procedure di gara al fine di porre in essere il confronto concorrenziale.



Nelle more dell'aggiudicazione della suddetta procedura, il corrispettivo del contratto in corso verrà rideterminato prendendo a riferimento il prezzo massimo di rimborso stabilito da AIFA.

Detto corrispettivo rimarrà invariato qualora il prezzo unitario del prodotto offerto sia inferiore al già menzionato prezzo massimo AIFA.

#### **ART. 14) VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO**

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

#### **ART. 15) CESSIONE DEL CREDITO**

L'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti (D. Lgs 50/2016) stabilisce le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto di ASST di Cremona nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; tale condizione, finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti, sarà inserita anche nel contratto di affidamento.

Si precisa inoltre che ASST Cremona procederà a rifiutare anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

#### **ART. 16) CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art 105 comma 1 del d. lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del medesimo decreto. L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all'ASST il diritto alla risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

#### **ART. 17) INADEMPIENZE – PENALI**

Qualora si verificano delle inadempienze nell'esecuzione della fornitura verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna del farmaco verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale con rispetto del limite complessivo massimo del 10% stabilito dal combinato disposto degli artt. 298 e 145 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- in caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale sino al 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze;

In caso di carenza e/o indisponibilità temporanea del farmaco aggiudicato, il fornitore dovrà darne obbligatoriamente comunicazione scritta, in tempo congruo, al Servizio di Farmacia e alla SC Gestione Acquisti della ASST di Cremona, indicando il termine previsto per la fine della carenza/indisponibilità.

Nei suddetti casi, l'ASST non applicherà le penali relative al ritardo di consegna.

In caso di mancata comunicazione l'ASST precederà all'applicazione delle suddette penali.



Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati si procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 3% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato. Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72). Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di grave e reiterato inadempimento, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario per gli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 15 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta, nonché di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo del presente Documento unico di procedura.

In caso di inadempienza contrattuale dovuta ad errata consegna, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (in caso di recidiva € 1.000,00).

## **ART. 18) SOSPENSIONI – RISOLUZIONE – RECESSO**

### **18.1) SOSPENSIONI**

L'ASST committente si riserva la facoltà di sospensione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art.107 del D. Lgs. 50/2016.

### **18.2) RISOLUZIONE**

L'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti imputabili al fornitore e comprovati da almeno 5 documenti di contestazione ufficiale;
- b) modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016;
- c) nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all'art 106 del D. Lgs. 106/2016;
- d) accertamento di una delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 al momento della aggiudicazione;
- e) accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;
- f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- g) mancata corrispondenza tra i prodotti offerti in sede di gara e i prodotti forniti;





- h) cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- i) cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- j) pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
- k) inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- l) gravi violazioni del Codice Etico comportamentale dell'Azienda committente;
- m) violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- n) gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
- o) violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- p) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto da specifico articolo del presente Documento unico di procedura.

L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta a adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- a) il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente documento e relativi allegati;
- b) il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- c) il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- d) il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore stesso.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda potrà procedere nei confronti dell'appaltatore per ottenere il risarcimento del danno subito. L'ASST deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 108 comma 2 lett. a) e b) del d. lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **18.3) RECESSO**

L'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso di almeno 20 giorni consecutivi e da notificarsi al fornitore tramite PEC, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale e/o da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura. Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.



## **ART. 19) CODICE ETICO – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE - CODICE COMPORTAMENTALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

### **19.1) CODICE ETICO E CODICE COMPORTAMENTALE**

In ottemperanza all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle linee guida emanate dall'ANAC, l'ASST di Cremona ha adottato un proprio Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico, rivolto a tutti i dipendenti dell'Azienda nonché, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici istituzionali, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del “Codice di comportamento per il personale e Codice Etico dell'ASST di Cremona” pubblicato sul sito [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it) - (sezione “Amministrazione trasparente” – Disposizioni generali – Atti generali) e di accettare le regole e i principi in esso espressi rimanendo indenne l'Azienda da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto.

Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di “Dichiarazione amministrativa” allegata alla presente. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'ASST potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno e costituirà causa di risoluzione del contratto.

### **19.2) PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE**

Con DGR n. XI/1751 del 17/06/2019 è stato approvato il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'all. A1 alla l. r. 27 dicembre 2006 n. 30” che, tra l'altro, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni Aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

Il concorrente che presenta offerta:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere da parte dei propri subappaltatori e subaffidatari il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e subaffidatari è causa di risoluzione del contratto;
- c) prende atto altresì che la violazione del Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 del medesimo e segnatamente:
  - l'esclusione dalla procedura di affidamento;
  - qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti



dell'art. 1456 del Codice civile, del contratto eventualmente stipulato. L'amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione contrattuale qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010;

- è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.

Il Patto di integrità è allegato alla presente e deve essere presentato, firmato digitalmente per presa visione e accettazione, a completamento della documentazione amministrativa richiesta.

## **ART. 20) TRATTAMENTO DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

### **20.1) TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento "Informativa Privacy" allegato al presente Documento unico di procedura.

### **20.2) OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire l'Azienda rispetto alla riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza il personale che interverrà a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura.

Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti le utenze dell'ASST di Cremona, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'Azienda stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

L'aggiudicatario si assume tale responsabilità e manleva l'ASST di Cremona rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione effettuata dal personale impiegato nel servizio e assumere tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che in tal senso dovessero emergere.

L'Azienda sanitaria assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.

## **ART. 21) FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie in fase di esecuzione, il Foro competente è quello di Cremona.

Nelle more di un eventuale giudizio il fornitore non potrà sospendere o interrompere la fornitura. In caso contrario l'Azienda si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

## **ART. 22) AVVERTENZE**

L'ASST di Cremona avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. La sospensione e/o annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalla ditta concorrente.



L'ASST di Cremona si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

Si ricorda che l'Azienda è estranea ad ogni problematica relativa all'uso della piattaforma Sintel di cui essa stessa è utente e che, in caso di necessità di supporto tecnico e operativo relativi alla piattaforma stessa e/o per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde della centrale regionale ARIA S.p.A.: 800 116 738, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, sabato dalle 8:00 alle 14:00.

#### **ART. 23) INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI**

Informazioni e chiarimenti sul contenuto dei documenti della procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento, entro 8 giorni antecedenti la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura".

Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 4 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016), con effetto di notifica alla ditta concorrente, nella sezione "Documenti di gara" presente sul Sistema [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) all'interno della procedura e sul sito aziendale [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it) sezione Bandi e Gare nell'ambito della procedura in oggetto.

Le comunicazioni di ordine generale quali quelle relative all'apertura o alla chiusura di una determinata fase di gara saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata di Sintel alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento della registrazione quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.

Il Concorrente con la presentazione dell'offerta elegge quali domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

- l'apposita area "Comunicazioni della procedura" messa a sua disposizione all'interno del Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso del concorrente. A tal fine, il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno del Sistema;
- la casella di posta elettronica indicata al momento della registrazione;
- la casella di posta elettronica dichiarata nell'autocertificazione;
- il numero di fax;
- il proprio indirizzo.

È onere della ditta tenere costantemente monitorati i siti e i recapiti sopra indicati. Non saranno forniti chiarimenti telefonici.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che tale recapito di posta elettronica sia compatibile con la Posta Elettronica Certificata e che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata. In caso di dubbi o richieste di informazioni il fornitore potrà contattare l'Help Desk.



#### **ART. 24) DIRITTO DI ACCESSO**

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.

Il concorrente dovrà indicare i documenti o parte di essi o delle eventuali giustificazioni d'offerta che contengono segreti tecnici o commerciali, coperti da diritti di privativa, attestare le motivazioni a sostegno di tale indicazione ed allegare la documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela e l'effettiva sussistenza del segreto. Troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'istanza d'accesso venga motivata dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

#### **ART. 25) NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato allegato nel presente Documento unico di procedura si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi.

Per la fase di esecuzione del contratto a quanto stabilito in merito, dal Codice civile.

#### **Allegati:**

- Valore complessivo appalto;
- Domanda di partecipazione;
- Scheda d'offerta;
- Dichiarazione composizione azionaria;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
- Informativa privacy;
- Pagamento contributo ANAC;
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.